



## *Città di Siracusa*

### *SETTORE PROTEZIONE CIVILE*

## **ORDINANZA SINDACALE**

### **n. 16/gab, del 24 maggio 2021**

**Oggetto: Prevenzione degli incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia e pulizia dei fondi incolti per l'anno 2021 - Emergenza Covid - 19.**

### **IL DIRIGENTE**

#### **del Settore Protezione Civile**

#### **PREMESSO**

Che la stagione estiva, per le elevate temperature che si raggiungono, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni mobili, immobili oltre che del patrimonio ambientale;

Accertato che l'abbandono e la trascuratezza da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, posti all'interno del territorio comunale, sia all'interno che all'esterno delle aree urbanizzate, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature, sono la causa predominante dello sprigionarsi e del potenziale propagarsi di incendi;

Accertato altresì che il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie contribuisce alla proliferazione anche di insetti e di animali nocivi, costituendo ulteriore pericolo per la salute e sicurezza pubblica;

Considerato che il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (AIB), revisionato nell'anno 2018, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, quale aggiornamento del Piano AIB 2015, ad oggi vigente, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 11 settembre 2015, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dall'art. 35 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14, nella zona climatica di appartenenza del Comune di Siracusa, ha individuato quale **periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi quello che va dal 15 giugno al 15 ottobre 2021;**

Che l'attuale concomitante stato di emergenza sanitaria vede impegnate attivamente e costantemente le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile Regionale, Comunale e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto, al fine del contenimento del contagio da Covid-19 ed alla conseguente assistenza alla popolazione e che l'innescò di incendi e pericoli connessi all'abbandono e la trascuratezza da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni può

aggravare la notevole attività a presidio del territorio per il monitoraggio dei fuochi oltre che portare ad infortuni anche gravi che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso, nonché un possibile aggravio per il sistema sanitario già in fase di grave difficoltà;

Visto il T.U. della Legge di P. S. n. 773 del 18.06.1931 e ss.mm.ii;

Viste le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 31.08.1998 e ss.mm.ii;

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii;

Visto il Titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08.03.2006 e ss.mm.ii, in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 205 del 03.12.2010 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 37/2019, pubblicata in G. U. n. 109 dell'11 maggio 2019, che ha affrontato il tema della qualificazione di sfalci e potature, oltre che del regime sanzionatorio applicabile in caso di abbruciamento di rifiuti vegetali ed agricoli;

Visti gli artt. 255 e 256 bis del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";

Dato atto che, l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 205 del 03.12.2010, ha rivisitato il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di riordino ambientale, con il primario compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Visto l'art. 182, comma 6-bis, del D. Lgs. 152/2006, *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.*

*Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*

*I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;*

Visto l'art. 184, commi 2, lett. e) e 3, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che qualifica come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali e rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

Vista la L. R. 14.04.2006, n. 14, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.";

Vista l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 297 del 4 giugno 2008 sui Fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art.40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29.02.2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 -

Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

Vista la Direttiva del D.R.P.C. n. 20310 del 26.04.2018;

Visto il Codice della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018);

Visto il Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 3, del 18.01.2011;

Visto il Regolamento per il Verde Pubblico e Privato della Città di Siracusa;

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera del Commissario Straordinario (giusta D. P. n. 512/Gab. del 20.02.2020) n. 6 del 9 marzo 2020;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

Richiamata l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione **dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, e specificatamente l'art. 3 (*norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi*) che testualmente recita: *"È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.*

*Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.*

*È altresì autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.*

*Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali".*

Vista la nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa del 6 maggio 2020;

Vista la nota del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa Prot. n. 037220 del 8 maggio 2020;

Vista la nota di Sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa Prot. n. 0027399 del 13 maggio 2020;

Nelle more di pubblicazione del Piano AIB 2020;

Considerato necessario, per quanto sopra espresso, adottare provvedimenti atti a prevenire il rischio di incendi ed infortuni all'interno del territorio comunale mediante Ordinanza sindacale;

Considerato altresì che l'Ordinanza Sindacale avrà valore, oltre al periodo di massimo rischio incendi come sopra indicato per la prevenzione degli incendi, anche negli altri periodi dell'anno solare, al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

RITENUTO quindi che il Sindaco possa intervenire con urgenza e senza indugio, ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, adottando misure preventive ed interventi di prevenzione incendi, coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché vietando tutte quelle azioni che possono costituire, all'interno del territorio comunale, pericolo mediato o immediato di incendi, ed emergenze di natura igienico-sanitaria ed ambientale, tenuto conto altresì dell'emergenza sanitaria in corso, al fine di ridurre, contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione.

**PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, PROPONE**

1. **E' fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere dal 15 giugno al 15 ottobre dell'anno in corso;**

2. **E' fatto espresso divieto, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture *in loco* di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;**

3. **E' fatto divieto, per tutto l'arco dell'anno, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente;**

4. **E' Fatto divieto, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:**

- usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio.
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca.

5. **E' fatto obbligo per i proprietari, i conduttori ed i gestori dei fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate od abbandonate, di aree verdi urbane, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture, di turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, consistenti negli interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute e la sicurezza pubblica; pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.**

**Particolare attenzione, al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, è dovuta per le aree a confine con le aree edificate per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno.**

**I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno 2021, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo, se necessario anche all'assistenza della Forza Pubblica;**

6. **La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 10,00 metri. Tale fascia, che dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura, si estende a metri 20,00 per i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive. Tale distanza dovrà essere ragionevolmente aumentata in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni;**

7. **Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 15 giugno 2021; sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L. R. 16/96 e ss.mm.ii;**

8. **La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti di vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree,** dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione e dai regolamenti anche comunali vigenti in materia;

9. **I lavori di pulizia, bonifica dei terreni e bordi stradali devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile.** Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

10. **Durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200,00 metri, con direzione ortogonale,** delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati;

11. **I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area** circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 20,00 metri;

12. **I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;**

13. **I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a 10,00 metri;**

14. **Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:**

- I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati fra loro non meno di 6,00 metri;
- Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a metri 10,00 dalle macchine ed ai cumuli di frumento e/o paglia;
- Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10,00 e per ogni trattore uno di almeno litri 8,00;
- Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia od altro materiale combustibile;
- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Enzo Miccoli**

Firmato digitalmente da: Enzo Miccoli  
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893  
Data: 24/05/2021 10:50:37

## IL SINDACO

**VISTO** che l'art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, assegna al Sindaco la potestà di adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

**VISTO** che l'art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, assegna al Sindaco la potestà di adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTA** l'Ordinanza urgente e contingibile n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ss. mm. ii., la nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa del 6 maggio 2020, la nota del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa Prot. n. 037220 del 8 maggio 2020, la nota di Sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa Prot. n. 0027399 del 13 maggio 2020;

**RITENUTO** di doversi determinare di conseguenza;

**APPROVA** la proposta del Dirigente del Settore Protezione Civile e, contestualmente,

## ORDINA

1. **E' fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere dal 15 giugno al 15 ottobre dell'anno in corso;**

2. **E' fatto espresso divieto, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture *in loco* di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 152/2006;**

3. **E' fatto divieto, per tutto l'arco dell'anno, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente;**

4. **E' Fatto divieto, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, in prossimità di boschi ed aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:**

- usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca.

5. **E' fatto obbligo per i proprietari, i conduttori ed i gestori dei fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate od abbandonate, di aree verdi urbane, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture, di turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, consistenti negli interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute e la sicurezza pubblica; pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di**

incendio, mantenendo per tutto il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

**6. Particolare attenzione, al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, è dovuta per le aree a confine con le aree edificate per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno.**

**7. I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno 2021, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo, se necessario anche all'assistenza della Forza Pubblica;**

**8. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 10,00 metri. Tale fascia, che dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura, si estende a metri 20,00 per i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive. Tale distanza dovrà essere ragionevolmente aumentata in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni;**

**9. Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 15 giugno 2021; sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L. R. 16/96 e ss.mm.ii;**

**10. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti di vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione e dai regolamenti anche comunali vigenti in materia;**

**11. I lavori di pulizia, bonifica dei terreni e bordi stradali devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;**

**12. Durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200,00 metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati;**

**13. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 20,00 metri;**

**14. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;**

**15. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a 10,00 metri;**

**16. Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:**

- I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati fra loro non meno di 6,00 metri;
- Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a metri 10,00 dalle macchine ed ai cumuli di frumento e/o paglia;
- Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10,00 e per ogni trattore uno di almeno litri 8,00;

- Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia od altro materiale combustibile;
- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

## SANZIONI

Nel caso di mancata pulizia di terreni invasi dalla vegetazione e di mancato adempimento alla presente ordinanza, ai trasgressori sarà applicata una sanzione pari a Euro 500,00, come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2010;

L'omessa pulizia delle aree incolte è altresì sanzionata ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. 152/2006;

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423/bis, 424 e 449 del Codice Penale, in caso di inosservanza a "mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate", per le violazioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 ad euro 100, per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di questa.

In caso di violazione delle disposizioni del "*Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura*", approvato con Delibera C. C. n. 3, del 18.01.2011, ai sensi del comma 3, art. 40 Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii.- "*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*", ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare variabile da Euro 51,00 a Euro 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981;

In caso di omessa pulizia dei terreni, interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione di importo da **Euro 169,00** a **Euro 695,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La sanzione è ridotta del 30%, se il pagamento di tale oblazione viene effettuato entro 5 giorni dalla sua contestazione o dalla notifica della stessa. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni, in applicazione del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

In ogni caso la mancata osservanza di quanto alla presente ordinanza, che determini procurato incendio o solamente potenziale innesco, con rilevanza ai fini della pubblica incolumità e/o danneggiamento a beni mobili, immobili ed aree boschive comporterà:

- a) l'applicazione ai sensi del comma 5, dell'art. 10 della Legge 21.11.2000 n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" di una sanzione amministrativa di importo non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 (procurato incendio); Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della medesima legge.
- b) l'abbruciamento di rifiuti vegetali, qualora ne ricorrano i termini ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è punito, in aggiunta alle altre ed ulteriori sopra richiamate, con le sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto legge in materia ambientale;

Le inadempienze, di quanto disposto con la presente Ordinanza, oltre ad essere perseguite civilmente per il risarcimento danni, a seguito di procurato incendio a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno perseguite anche penalmente ai sensi degli artt. artt. 423, 423/bis, 424, 425 e 449 del Codice Penale.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000, (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco") ed alle sanzioni penali nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà altresì l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.



## AVVERTE

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o che minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

VIGILI DEL FUOCO 115

CORPO FORESTALE 1515

NUMERO UNICO EMERGENZE (N.U.E.) 112

SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE (SORIS) 800 40 40 40

POLIZIA MUNICIPALE TEL. 0931 462644 – 800 63 23 28

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 0931 449211 – 800 18 75 00

SOCCORSO STRADALE ACI 803116

EMERGENZA SANITARIA 118

SOCCORSO IN MARE 1530

SERVIZIO EMERGENZA AMBIENTALE 1525;

- che inoltre, a seguito dello stato emergenziale epidemiologico da COVID-19, le attività di cui alla presente Ordinanza, dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del contagio e potrà essere oggetto di modifiche e/o variazioni in coerenza agli atti e disposizioni che saranno emanati dal Governo centrale e da quello regionale.

**Si invitano altresì i cittadini a tenersi informati sul rischio incendi e sui comportamenti da adottare ai fini dell'autoprotezione:**

a consultare il sito del Dipartimento di Protezione Civile Regionale – sezione previsione e allerta: <https://www.protezionecivilesicilia.it/it/>;

a registrarsi ed utilizzare l'APP "*Anch'io Segnalo*" predisposta dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile che consente ai cittadini di segnalare situazioni di pericolo da qualsiasi luogo facente parte del territorio della Regione Siciliana direttamente alla Sala Operativa della Protezione Civile (800 40 40 40) - *Anch'io Segnalo* NON DEVE essere usata per richieste di soccorso urgente e NON SOSTITUISCE la chiamata di emergenza;

a registrarsi ai canali della Protezione Civile Comunale per le comunicazioni ed allerta: Whatsapp "*Whatsapp Siracusa PC*" inserendo nella propria rubrica il numero di telefono **335 6199401** ed inviando un messaggio whatsapp con la scritta "**iscrizione on**" e/o tramite Telegram all'indirizzo "*SiracusaAlert*".

## DISPONE

che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata e validità fino a tutto il 15 maggio 2022; di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, di:

- ottemperare a quanto prescritto nel piano di protezione civile comunale, in considerazione altresì dell'attuale stato di emergenza sanitaria ed al multi rischio determinatosi;
- adottare ogni misura e programma ed azioni di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l'emergenza incendi d'interfaccia, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2021;
- ottemperare a quanto prescritto per le amministrazioni comunali nella nota Prot. n. 037220 del 8 maggio 2020 del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa per quanto di competenza e nella ulteriore nota prefettizia Prot. n. 0027399 del 13 maggio 2020;

di dare mandato ai Settori Ambiente e Protezione Civile del Comune di adoperarsi nel caso dei provvedimenti sostitutivi e per le altre attività di prevenzione indicate nella presente ordinanza, di avviare programma operativo di pulizia dei fondi incolti di proprietà comunale con le risorse strumentali e finanziarie all'uso disponibili;

di demandare al Comando di Polizia Municipale, l'accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari o responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo alle previste azioni sanzionatorie loro e tramite Prefettura, alle Forze di P. S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio;

ai suddetti Dirigenti di relazionare sulle attività programmate e/o intraprese.

### **DISPONE ALTRESI'**

che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante la pubblicazione sulla Home page del Sito istituzionale dell'Ente, sulla pagina dedicata alla Protezione Civile Comunale ed all'Albo Pretorio *on line* per gg. 15; l'Ordinanza sarà inoltre resa pubblica su tutto il territorio comunale, anche a mezzo degli organi di stampa, cui va trasmessa a mezzo dell'Ufficio Stampa comunale;

che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Siracusa;
- al Settore Ambiente del Comune di Siracusa;
- al Funzionario responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Siracusa;
- al Settore Territorio del Comune di Siracusa – Servizio Pianificazione urbanistica e decoro urbano quale incaricato per la redazione ed aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco (giusta Delibera di Giunta Comunale n. 77/2019);
- al Settore Attività Produttive del Comune di Siracusa – Servizio Agricoltura Caccia e Pesca perché provveda all'invio della presente ordinanza alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l'invito ad esporre il provvedimento presso le rispettive sedi e ad inoltrarlo agli interessati.

che la presente sia trasmessa altresì a:

- Prefettura di Siracusa;
- Questura di Siracusa;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Siracusa;
- Commissario Straordinario del libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa;
- Dirigente Generale Comando Corpo Forestale - Palermo;
- Comando Corpo Forestale – Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa;
- Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Siracusa;
- Consorzio di Bonifica 10 Siracusa-Lentini;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa,
- Direttore del Parco Archeologico di Siracusa,
- Ente Gestore R.N.O Fiume Ciane e Saline di Siracusa (*Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa*);

- Ente Gestore R.N.I. Grotta Monello (*CUTGANNA*);
- Ente Gestore R.N.O. Cavagrande del Cassibile;
- Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia S.05 - Rischio antropico e ambientale;
- A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;
- Consorzio per le autostrade siciliane Messina;
- R.F.I. Unità territoriale di Catania;
- Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) – Palermo.

## **RENDE NOTO**

che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini e nei modi previsti agli artt. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R. D. n. 445 del 15 maggio 1946, convertito in Legge Costituzionale n. 2 del 26.02.1948, entro i termini e nei modi previsti dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 854 del 06.05.1948 e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

**IL SINDACO**  
**Francesco Italia**

Firmato digitalmente da: Francesco Italia  
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893  
Data: 24/05/2021 10:56:53